Biella, data del protocollo

Collocazione d'archivio: E XI 2 237

via P.E.C.

Allegati: n. 1

Spett.le

"BETTONI 4.0" S.r.l.
Loc. Forno Fusorio s.n.c.
24020 Azzone (BG)
bettoni4.0@pec.it

e, p.c.

Amministrazione Provinciale di Vercelli
13100 Vercelli
c.a. Servizio V.I.A.
c.a. Servizio Cave
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO: D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 19 - Intervento sottoposto a fase di VERIFICA di Assoggettabilità a V.I.A., denominato: "Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025", da localizzarsi nei Comuni di Cavaglià (BI) + Tronzano Vercellese (VC) e Alice C.llo (VC) – Procedura svolta di concerto tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli.
Richiesta chiarimenti ed integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 19 comma 6.

Come previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in vista della possibilità di evitare l'assoggettamento a V.I.A. del progetto istruito, con riferimento alle risultanze della riunione del 08.07.2025 dell'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC, con la presente si procede alla richiesta dei chiarimenti ed integrazioni che il suddetto ha evidenziato come necessari per poter formulare il proprio parere tecnico di necessità o meno di assoggettamento a V.I.A. del progetto stesso, da codesta spett. S.r.l. presentato. Come segue:

TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

QUESTIONE n. 1 – Con riferimento allo sviluppo dei lavori di coltivazione e recupero ambientale in fasi biennali l'Organo Tecnico Interprovinciale ha ravvisato le seguenti incongruenze, che non consentono di avere un quadro sufficientemente chiaro delle fasi di coltivazione e dei successivi recuperi ambientali:

a) la descrizione delle fasi di coltivazione riportata al § "5.3 Evoluzione dei lavori di coltivazione" e al § "6.6 Evoluzione delle opere di recupero/riuso delle aree di cava" dell'Elaborato n. 02- "Relazione Tecnico-Illustrativa", non è coerente con la

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

rappresentazione cartografica di Tav. 1.8 - "Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali" e con quanto indicato nell'Elaborato "07 – Piano di dismissione degli impianti", in particolare per quanto riguarda le fasi n. 2 e n. 3. In merito ai lavori di dismissione degli impianti obsoleti ubicati nell'area di pertinenza, nel sopra richiamato Elaborato 07 l'azienda indica che gli stessi avverrebbero interamente durante la Fase di progetto n. 2 (e cioè durante la fase attualmente in corso di svolgimento). A tale proposito, il termine di completamento del 28.10.2025, indicato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nella "Relazione Tecnico-Illustrativa" (cfr. pag. 20 Elaborato stesso) risulta evidentemente incongruo, già avuto conto dei tempi di conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla presente istruttoria;

b) a pag. 42 della "Relazione Tecnico-Illustrativa", nell'illustrazione dei lavori di recupero ambientale articolandoli in fasi biennali, la "Bettoni 4.0" S.r.l. riconduce alla Fase 3 i lavori di dismissione degli impianti. Anche nella rappresentazione cartografica della Fase 5, l'area della cava Sud per la quale è in corso il recupero ambientale, viene indicata come "Area soggetta a recupero" (retino di colore verde) mentre nelle successive fasi non viene trattata, in quanto esclusa dal progetto attuale. Tra le aree oggetto di recupero non viene rappresentata la scarpata Sud dell'area posta a Nord della strada comunale della Valledora per la quale l'azienda proponente ha già avviato il recupero ambientale (come evidenziato nella Tavola 01 – "Stato di fatto al 31.12.2024. Planimetria" prodotta al Servizio Provinciale e Attività Estrattive in occasione della dichiarazione annuale dei volumi estratti, finalizzata al calcolo dell'onere per il diritto di escavazione);

c) nella Fase 2 (in corso), la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede la realizzazione del campo fotovoltaico nell'area a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti). L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva tuttavia che, come indicato a pagina 36 della "Relazione Tecnica" (Maggio 2025) e nell'elaborato "Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico" (Maggio 2025), la realizzazione del parco fotovoltaico risulta subordinata a una serie di attività propedeutiche, tra cui: dismissione degli impianti esistenti, allontanamento dei rifiuti, verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni, sistemazione morfologica dell'area, rimozione dei cumuli di MPS e del cumulo sabbione, ecc... La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà pertanto confermare la correttezza della sequenza temporale riportata nella tavola di cui sopra ovvero, in caso negativo, operare gli opportuni aggiornamenti;

d) in merito all'area di coltivazione presso la cava a Nord della Strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nella Fase 3, non sono previste opere di recupero morfologico-ambientale. Ciò premesso, in sede di chiarimenti, dovranno essere modificate le fasi di lavoro, al fine di procedere con i recuperi in contemporanea con l'evoluzione degli scavi;

e) la Tav. 1.6 - "Planimetria di Recupero Ambientale Finale" è difforme dalla Fase 9 (stato finale) (XIII-XIV-XV anno), rappresentata nella Tav. 1.8 - "Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali" per l'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tenuto conto che un impianto fotovoltaico è, di consuetudine, molto più durevole dei 15+3 anni previsti per questo progetto e che ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs 190/2024, tra la documentazione da presentare per la P.A.S. è compreso "l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino", occorre che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, oltre a risolvere l'incongruenza, chiarisca il destino dell'impianto e descriva il piano di ripristino che intende adottare;

f) l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la Fase 1 non rappresenta lo stato di fatto del progetto così come illustrato nella Tavola "1.3 - Stato di fatto" (Maggio 2025) . Il proponente, in sede di chiarimenti dovrà superare la criticità.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

In generale, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà superare le incongruenze e i refusi individuati dall'Organo Tecnico Interprovinciale, attraverso un'adeguata valutazione della coerenza interna della documentazione con riferimento allo svolgimento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale in progetto. Tale attività dovrà concludersi della messa a disposizione dell'Organo Tecnico Interprovinciale di elaborati rivisti ed idonei alla comprensione univoca delle intenzioni del proponente.

QUESTIONE n. 2 – L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che nello S.P.A. viene indicato che, nel piazzale sottostante agli impianti di lavorazione, è previsto l'innalzamento della quota da 202 m s.l.m. a 205 m s.l.m., senza fornire indicazioni circa:

- ✓ i materiali utilizzati;
- ✓ le ragioni di tale previsione;
- ✓ gli impatti eventualmente connessi, che – qualora rilevati – devono altresì essere valutati e mitigati.

Tale quota è prevista anche nell'elaborato "1.7b - Sezioni di Recupero Ambientale", ma non è rinvenuta negli altri elaborati.
In ragione dei suddetti rilievi, in sede di chiarimenti, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà attestare se si tratti di un refuso (provvedendo in tal caso alla sua correzione).
Diversamente dovrà provvedere all'uniformazione di tutti i documenti a questa previsione, in tal caso, valutando gli impatti correlati e le misure di mitigazione ideate.
Dovrà altresì chiarirne motivazioni e modalità di realizzazione.

QUESTIONE n. 3 – L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il recupero ambientale con riempimento della vasca di sedimentazione dei limi non può avvenire con la formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m. Come indicato nella Tavola "1.3 - Planimetria Stato di Fatto", attualmente le quote del ciglio della vasca vanno da 230 a 221 m s.l.m. In ragione di ciò il riempimento della vasca porterebbe o alla formazione di un piano inclinato o alla formazione di una scarpata con successivo tratto pianeggiante. In sede di chiarimenti il proponente dovrà chiarire detta incongruenza e – qualora necessario - correggere le Tavole d'interesse.

QUESTIONE n. 4 – Come anche annotato dal "Movimento Valledora" nelle proprie osservazioni scritte datate 03.07.2025 (che si allegano alla presente) – cfr. "*L'area identificata come 'area attività estrattiva autorizzata' comprende anche parte della strada comunale della Valledora che deve essere ovviamente esclusa insieme alle fasce di rispetto relative (tavola 01.0 - sovrapposizione al p.r.g.c. vigente)*" - l'Organo Tecnico Interprovinciale invita la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, a correggere l'elaborato grafico di cui trattasi:

- stralciando la strada della Valledora tra le aree oggetto di attività estrattiva autorizzata;
- stralciando anche l'area della "cava Sud" non oggetto del presente procedimento.

L'Organo Tecnico segnala però che da tali aree non è necessario estromettere le fasce di rispetto stradali, in quanto parte delle aree in disponibilità del proponente dove sono comunque assentibili le attività consentite dalle norme vigenti.

QUESTIONE n. 5 – Per quanto riguarda la regimazione delle acque nelle aree di pertinenza (la cui sistemazione costituisce oggetto di variante rispetto al progetto autorizzato), l'Organo Tecnico Interprovinciale non è attualmente in condizione di conoscere le indicazioni progettuali della "Bettoni 4.0" S.r.l., per poter operare il corretto necessario vaglio degli impatti ambientali potenzialmente correlati. Quest'ultima è pertanto invitata, in sede di chiarimenti, ad illustrare le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche anche in tali aree.

QUESTIONE n. 6 – Il bilancio dei materiali necessari al recupero morfologico e ambientale dell'area attualmente presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. evidenzia, sì la completa copertura dei

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

fabbisogni di limo e terreno vegetale ma, di converso, una carenza di 300.000 m^3 di materiali necessari alle sistemazioni morfologiche per le quali il proponente prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna. In particolare, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ipotizza il fabbisogno di 231.900 m^3 per l'integrazione dei recuperi naturalistici (genericamente riferiti all'area cava Nord – cfr tab. di pag. 39 della "Relazione Tecnico-Illustrativa") senza tuttavia meglio specificare a cosa si riferisca e, conseguentemente, dove prevedrebbe di collocare le T/R da utilizzare a tale scopo.
Alla luce di quanto testé rilevato l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti:

- ✓ dettagli in termini quantitativi tale dato;
- ✓ specifichi le modalità di utilizzo delle T/R da scavo di provenienza esterna per i recuperi previsti, distinguendo tra unità ambientali (scarpate, aree pianeggianti di fondo scavo, etc…);
- ✓ produca una Tavola che evidenzi le attività di riporto delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti di estrazione e del terreno vegetale per le varie Fasi previste nell'evoluzione lavori.

QUESTIONE n. 7 – L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'elaborato "6 - *Piano di Monitoraggio Ambientale*" la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso. Nel prenderne atto, l'Organo Tecnico Interprovinciale, in merito ai controlli analitici (autocontrolli) da eseguire sul materiale acquisito come terre e rocce da scavo escluse sulla normativa dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'Allegato B del Regolamento Regionale n. 3/R del 25/03/2022, eccepisce che il progetto non ha individuato apposita area dove depositare il materiale in ingresso in attesa degli esiti degli autocontrolli. La criticità dovrà essere superata dal proponente in sede di chiarimenti.

QUESTIONE n. 8 – L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale attuale avrebbe dovuto fornire indicazioni anche circa le aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna che, a norma di legge, devono essere sottoposte al controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/17, da effettuarsi ogni 5.000 m^3 di materiale ritirato e depositato in cumulo, in apposita area individuata nel progetto. Il proponente avrebbe dovuto indicare, con sufficiente grado di dettaglio, dove prevedrebbe di stoccare detti materiali il cui utilizzo è previsto per il riempimento dei vuoti di cava, finalizzato al modellamento morfologico delle aree in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, nella Tav. 1.9 non è stato rappresentato il sottopunto "A1" che - secondo quanto indicato in *legenda* - dovrebbe indicare, il cumulo temporaneo di T/R in eccedenza per futuro riutilizzo ad integrazione dei recuperi ambientali.
Tali carenze di informazioni dovranno essere superate a cura del proponente in sede di chiarimenti

QUESTIONE n. 9 – L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che l'area degli impianti è stata oggetto di n. 3 sondaggi esplorativi eseguiti nel Dicembre 2024, spinti alla profondità di 2,5-3 m dal piano campagna (cfr. 07 – Piano di dismissione degli impianti, 09 – Relazione Tecnico-Illustrativa estrazione materiale area impianti e 11 - Elaborato grafico sondaggi area impianti), da cui evince che, nel sondaggio 1, fu individuato naturale sin dalla quota del p.c. mentre negli altri due sondaggi il naturale fu rinvenuto alla profondità di 2,5 m dal p.c.
In considerazione di quanto testé premesso l'affermazione del proponente, più volte riportata, secondo cui, in tale area "*I materiali che formano l'area in argomento sono costituiti, al di sopra della quota di circa 194 m s.l.m., da depositi di materiale sterile di cava, misto a modeste quantità di inerti lavorati e limi, prodotti e depositati presumibilmente durante le campagne di coltivazione che hanno interessato il sito negli scorsi decenni. Al di sotto della quota di circa 194 m s.l.m. è presente materiale naturale indisturbato*" non pare avere, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, un fondamento, considerato che la quota del piano campagna si aggira sui 223-222 m s.l.m.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

A tale proposito è pregiudizialmente doveroso, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, rilevare che gli elaborati afferenti la caratterizzazione geologica dell'area non risultano sottoscritti da un tecnico a ciò abilitato, essendo sottoscritti da tale "ingegner Filippo Bettoni".
Dal punto di vista dei contenuti, la suddetta documentazione risulta di scarsa accuratezza e con alcune incongruenze. Dato atto che, per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. l'allegazione di elaborati ulteriori rispetto allo Studio Preliminare Ambientale non è richiesta e si qualifica quindi come opzionale ad appannaggio del proponente, rimane scontato che altresì la documentazione tecnica opzionale – nell'ipotesi in cui si opti per renderla disponibile alle autorità competenti per il suo esame – debba contenere attestazioni congrue e, prima di ogni cosa, operate da un professionista che ne possieda le competenze. In ragione di ciò la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, chiarisca le contraddizioni rilevate e fornisca, a cura di un professionista abilitato, un approfondimento di indagine dell'area, idoneo a consentire la ricostruzione della stratigrafia dei terreni interessati dai lavori estrattivi e di rimodellamento morfologico.

QUESTIONE n. 10 – L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, tra le varianti di progetto, è prevista l'installazione di box uffici presso l'accesso Est all'area della cava a Nord della strada della Valledora. Non risulta tuttavia, dalla documentazione resa disponibile con l'istanza qui esaminata, alcuna valutazione circa la necessità di scarichi domestici e l'idoneità – dal punto di vista delle quantità assentite - delle attuali concessioni per emungimento da due pozzi vigenti per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici connessi all'attuazione del progetto. Il proponente dovrà fornire queste indicazioni in sede di chiarimenti.

QUESTIONE n. 11 – Nell'estratto di Tav. 02 – "Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale, tratta dal P.R.G.C. del Comune di Cavaglià" di Fig. 11 presente nell'Elaborato 2 – "Relazione Tecnico-Illustrativa", viene rappresentata una fascia, in corrispondenza del margine orientale dell'area di cava, che viene indicata come "*Area di deposito temporaneo cappellaccio*", ma che non trova riscontro nelle tavole di progetto. In sede di chiarimenti la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà appianare tale criticità.

QUESTIONE n. 12 – Premesso che nello S.P.A. viene indicato che "*Per la realizzazione della connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 del TICA), essendo altresì necessarie opere sulle infrastrutture di altro gestore (TERNA). Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di E-Distribuzione S.p.a. è di 360 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive prevista dal TICA, pertanto, il preventivo in oggetto sarà formalmente accettato entro i tempi di validità dello stesso unitamente al versamento delle somme dovute alla società E-DIS per il proseguo della pratica di connessione e l'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere.*" L'Organo Tecnico Interprovinciale, oltre al fatto che "TERNA" S.p.A. - non figurando tra i soggetti indicati dal proponente stesso dell'"Elenco delle Autorizzazioni" allegato all'istanza qui istruita - non è stata coinvolta nella presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, fornisca delucidazioni circa le opere richieste da "TERNA" S.p.A. con l'allegata lettera datata 23.02.2022: in particolare se le indicazioni colà contenute siano attualmente efficaci.
Qualora la citata "Cabina Primaria denominata "Santhià" (per una potenza in immissione e in prelievo pari a 52 MW") fosse quella legata alla realizzazione del Termovalorizzatore progettato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, occorre rilevare che, allo stato dell'arte tale progetto non risulta assentito, ancorché la S.p.A. citata abbia presentato, avverso il provvedimento di non compatibilità ambientale, ricorso al T.A.R. Piemonte, attualmente il fase di svolgimento.
L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, oltre ai 360 giorni necessari per i lavori di connessione, nella TICA "e-distribuzione" S.p.A. indica quanto segue: "*Vi evidenziamo che per la connessione del vostro impianto di produzione sono necessarie opere sulle infrastrutture di un altro Gestore (TERNA) comunicateci dallo stesso nell'ambito del coordinamento tra Gestori e*

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

riportate nel documento allegato. I tempi di realizzazione di tali opere, indicati dall'altro Gestore (TERNA), sono riportati nella STMG di Terna; eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori del Gestore (TERNA) non potranno essere imputati ad e-distribuzione S.p.A..". Nella propria lettera TERNA indica che: "*i tempi di realizzazione degli impianti di rete necessari alla connessione del Vs. impianto sono pari a 8 mesi + 1 mese/km per il potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 132 kV. Vi informiamo che i tempi di realizzazione degli impianti RTN decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione alla RTN della Vs. CP, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.*" In conclusione, con riferimento a quanto sin qui riassunto, la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, è chiamata a fornire indicazioni circa i tempi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, tenendo anche conto del fatto che la lunghezza in km degli interventi da realizzare da parte di "TERNA" S.p.A. non sono conosciuti.

QUESTIONE n. 13 – L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che la dichiarazione della "Bettoni 4.0" S.r.l., riportata nell'Elaborato 13 "Elenco delle Autorizzazioni, dei Nulla Osta, dei Pareri da acquisire", secondo cui "*Per quanto alle attività/autorizzazioni necessarie alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (es. richiesta taglio strada, etc., come da preventivo di connessione allegato), le stesse sono a carico di e-distribuzione*", non è corretta. Infatti, a norma dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, sono soggetti allo stesso regime autorizzativo "*la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, [..], nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti*", indipendentemente da chi andrà a realizzare gli interventi. A tale proposito, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nello S.P.A. sono stati valutati gli impatti del solo impianto fotovoltaico senza tenere conto degli impatti generati dalla connessione: scavi, interferenze con la viabilità comunale e privata, produzione terre e rocce da scavo ecc... Il proponente dovrà superare la criticità in sede di chiarimenti.

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

Risorse SUOLO e SOTTOSUOLO:

QUESTIONE n. 14 – L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale qui istruita ricalca il progetto di coltivazione autorizzato con Provvedimento finale del S.UA.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, il quale prevedeva l'estrazione di un volume pari a 4.044.400 m^3 di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), ai quali, con la versione di progetto oggetto della presente istruttoria, si sommano 5.000 m^3 da estrarre dall'area di pertinenza in cui si prevede lo smantellamento degli impianti. Di tale volume, 1.007.400 m^3 sarebbe costituito da materiale sterile e 3.042.000 m^3 da materiale utile che, al netto dei volumi estratti negli anni 2020-24, corrisponderebbe a un volume ancora da estrarre di 2.621.561 m^3 di materiale utile, a cui vanno aggiunti i 5.000 m^3 di cui sopra, interessando una superficie di 287.000 m^2.
Tuttavia, come già oggetto di altra precedente "Questione", la ricostruzione della stratigrafia dell'area sottostante gli impianti prodotta dal proponente risulta, allo stato dell'arte, scarsamente utile allo scopo, per cui quanto già richiesto nell'apposito paragrafo al proponente dovrà parimenti essere idonea ai fini della verifica circa la veridicità delle volumetrie indicate

QUESTIONE n. 15 – In sede di sopralluogo del 03.07.2025, è stato rilevato che parte dei cumuli di MPS, posizionati nei pressi dell'impianto di lavorazione, sono stati oggetto di commercializzazione, così come - in misura minore - i cumuli di sabbione. Con riferimento al cronoprogramma di dettaglio delle sotto-fasi per il cantiere del campo fotovoltaico (cfr. pag. 22 della "Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico" - Maggio 2025), l'Organo Tecnico Interprovinciale

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

eccepisce la mancata indicazione delle tempistiche per le operazioni di allontanamento del cumulo di MPS e sabbione. L'Organo Tecnico Interprovinciale richiede, conseguentemente, di indicare le predette tempistiche e di modulare le fasi di progetto, tenendo conto della necessità di riallocare preventivamente tali materiali.

Risorsa BIODIVERSITA':

QUESTIONE n. 16 – In relazione agli esiti del sopralluogo condotto in data 03.07.2025 e con riferimento agli elaborati allegati dal proponente all'istanza qui istruita, per quanto riguarda la matrice ambientale qui considerata, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti criticità:

a) con riferimento alla cava a Nord della strada Valledora, il progetto di recupero ambientale dovrà, in sede di chiarimenti revisionato, in ragione della presa d'atto che la densità delle specie arbustive risulta predominante rispetto a quella delle specie arboree. Conseguentemente dovrà essere incrementato l'impiego di specie arboree, sino a saturare l'area oggetto di recupero, garantendo una densità non inferiore a 1200 piante/ettaro per le arboree e 800 piante/ettaro per le arbustive;
b) la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà revisionare le specie utilizzate:
    i. stralciando l'uso del Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) per motivi fitosanitari;
    ii. sostituendo il Salice bianco (*Salix alba*) con il Pioppo tremulo (*Populus tremula*), in quanto specie con un'ecologia più ampia;
    iii. rivedendo in ribasso la percentuale del Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) (dal 25% al 10-5%), in quanto specie mesofila secondaria;
c) la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà integrare Il progetto di recupero della cava a Nord della strada Valledora con la presentazione di un tipologico di impianto che descriva nel dettaglio la densità e il sesto di impianto delle specie arboree e arbustive. Per una migliore riuscita degli interventi, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà adottare un sesto d'impianto articolato su collettivi monospecifici, in quanto le specie utilizzate hanno velocità di accrescimento differenti. Le specie arbustive dovranno essere utilizzate per la realizzazione di fasce ecotonali, di mantelli o di nuclei all'interno della matrice arborea al fine di incrementare l'eterogeneità ambientale;
d) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, il completamento del recupero morfologico delle scarpate a Sud della cava a Nord della strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di anticipare alla prima stagione vegetativa utile la messa a dimora delle specie previste da progetto e di concerto aggiornare la Tavola delle fasi di recupero (Tavola 1.8);
e) avuto conto del lungo periodo di accantonamento del terreno di coltivo prima del riuso per il recupero morfologico e ambientale del sito, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere una caratterizzazione dal punto di vista chimico-fisico prima del riutilizzo in sito, al fine di verificare eventuali necessità di ammendanti organici e/o eventuali lavorazioni preliminari;
f) presso l'area di pertinenza a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti), nelle zone a piano campagna e scarpate, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, compatibilmente con le esigenze di non ombreggiamento del campo fotovoltaico, sostituire la "superficie inerbita" con la messa a dimora di piante come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell'attigua cava esaurita;
g) presso il lato Nord-Ovest dell'area adibita a sede dell'impianto fotovoltaico, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà completare la siepe perimetrale di mascheramento per l'intero lato lungo la strada Valledora;
h) per l'area di fondo scavo ubicata tra il campo fotovoltaico e la cava esaurita, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva un'incongruenza tra quanto riportato nella tavola "8.4 FTV - Misure di mitigazione ambientale" e nelle tavole "1.6 - Planimetria di recupero ambientale finale" / "1.8 - Planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali" (Maggio 2025), in quanto dovrà essere realizzata la messa a dimora di piante anziché il solo inerbimento;

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

i) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, che la scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta inerbita. Qualora tale scarpata non necessitasse di ulteriori interventi di rimodellamento morfologico la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevederne il recupero tramite messa a dimora di alberi/arbusti nella prima fase del presente progetto.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, in sede di chiarimenti, provvedere ad aggiornare il progetto con le indicazioni fornite in ciascuno dei punti suelencati.

e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Matrice ambientale AMBIENTE IDRICO:

QUESTIONE n. 17 – L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'area degli impianti, è presente un pozzo che, nel Sistema Informativo Risorse Idriche della Regione Piemonte (S.I.R.I.) è indicato in uso con codice rilievo "BI00941" e la cui concessione (derivazione di acque sotterranee) fu volturata dalla "Fontana" S.p.A. alla "Edilcave" S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2237 del 13.08.2010.
E che, successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 07.12.2018, fu assentito il subingresso alla "Bettoni 4.0" S.r.l. per un emungimento di 409.968 m^3/anno ad uso "Lavaggio Inerti e Civile" da due pozzi aziendali (uno dei quali situato all'esterno dell'area di progetto).
Dal canto suo, la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che i pozzi saranno mantenuti ed utilizzati per alimentare i lava-ruote, garantire la bagnatura delle piste e l'irrigazione delle zone già oggetto di recupero.
Durante il sopralluogo condotto in data 03.07.2025, i componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale che vi presero parte appurarono, dalla lettura dei contatori, che il pozzo posto al di sotto dell'impianto di lavorazione è inutilizzato, mentre quello posto al di fuori dell'area autorizzata, nella particella 316 al foglio 26, è utilizzato per le operazioni di bagnatura delle piste e per le irrigazioni di soccorso. Considerando la dismissione dell'impianto di lavorazione e la riduzione dei quantitativi di acqua necessari, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, nei chiarimenti fornire le proprie considerazioni rispetto all'invito che l'Organo Tecnico Interprovinciale qui rivolge di riconsiderare la propria decisione dismettendo il pozzo inutilizzato, posto al di sotto degli impianti di lavorazione.
La "Bettoni 4.0" S.r.l. tenga in ogni caso presente che, nella documentazione prodotta in allegato all'istanza qui istruita, ha omesso ogni valutazione di natura ambientale, circa il mantenimento dei pozzi suddetti, sia con riferimento al loro potenziale utilizzo, sia ai fini della dismissione e chiusura, allo scopo di eliminare opere inutilizzate che aumentano la vulnerabilità delle acque sotterranee. Per tale ragione dovrà provvedervi in sede di chiarimenti.

QUESTIONE n. 18 – Per valutare l'interazione tra l'intervento in oggetto e l'idrogeologia del sito, presso la cava a Nord della strada Valledora sono stati installati 4 piezometri posti a monte idrogeologico (PZ1 e PZ2) e a valle idrogeologico (PZ3 e PZ4) rispetto alla direzione della falda superficiale. Dal 2021 la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha effettuato il rilevamento dei livelli freatici presso i citati 4 piezometri con cadenza mensile, al fine di ricostruire la superficie piezometrica e le sue fluttuazioni stagionali. Considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale dell'area Nord tramite l'utilizzo di un'importante volumetria di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di prevedere anche il monitoraggio qualitativo delle acque di falda tramite il campionamento, con frequenza annuale, dei piezometri posizionati a monte e a valle idrologica, verificando l'idoneità della rete piezometrica già attualmente presente in sito.
E' pertanto richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

Matrice ambientale ATMOSFERA:

QUESTIONE n. 19 – L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il progetto prevede che le fasi di:

- lavaggio,
- selezione
- frantumazione

del materiale estratto, saranno trasferite presso l'impianto di lavorazione, in disponibilità della medesima società, presso la Cava Cascina Alba in Comune di Tronzano Vercellese (VC): ciò comporterà la dismissione degli attuali impianti di cava, non più utilizzati, presenti nell'area a Sud della Strada Valledora.
Tale scelta comporterà, da un lato, l'eliminazione della sorgente emissiva di polveri e rumore rappresentata dall'impianto di trattamento e, dall'altro, un incremento del traffico indotto, dovuto alla necessità di trasportare il materiale estratto al nuovo sito di lavorazione.
Il trasporto del materiale potrebbe dare origine a ulteriori fenomeni di inquinamento atmosferico connesso al sollevamento di polveri e alle emissioni derivanti dalla combustione del gasolio dei mezzi. La stima dei viaggi impiegati per questa attività risulta di circa 11 viaggi/giorno per automezzo, circa 50 viaggi/giorno totali considerando andata e ritorno. Secondo il proponente la dismissione dell'impianto compenserà l'impatto prodotto dall'incremento del traffico indotto.
L'Organo Tecnico Interprovinciale, dal canto suo, ritiene tuttavia il numero dei viaggi/giorno necessario per lo spostamento del materiale presso il sito di Cascina Alba, significativo e meritevole di maggiori considerazioni di quelle sin qui operate dal proponente.
Pur volendo considerare parte del traffico come già previsto nell'attuale autorizzazione, che prevedeva un traffico indotto di 6/7 viaggi/h per la commercializzazione del prodotto, il trasporto del materiale vedrà l'utilizzo d'infrastrutture stradali diverse da quelle attualmente impiegate. Il nuovo percorso, di 6,14 km, utilizzerà tratti di viabilità pubblica e tratti di tracciato all'interno di proprietà private. Non è chiaro, allo stato attuale della documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dal proponente, se il percorso preveda solo il passaggio su strade asfaltate o anche l'utilizzo di strade bianche e se lungo il percorso siano presenti possibili recettori.
In ragione di ciò, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, sia operata idonea valutazione/considerazione degli impatti lungo la nuova viabilità, che tenga conto delle emissioni provenienti dai motori endotermici dei mezzi impiegati e, eventualmente, anche delle emissioni generate dal sollevamento delle polveri sulle strade non asfaltate. Qualora vengano evidenziati impatti, per essi il proponente dovrà altresì proporre adeguate misure di mitigazione/contenimento.

QUESTIONE n. 20 – La variazione del traffico generato dalla nuova versione del progetto e la valutazione dei conseguenti relativi impatti, dovranno tener conto, oltre al trasporto del materiale presso il sito di cascina Alba, anche degli autocarri utilizzati per il conferimento di terre e rocce da scavo impiegati per il recupero ambientale (300.000 m^3). Il proponente dichiara in proposito quanto segue (cfr. pag. 117 elaborato "Relazione Tecnica"): "[…] *in merito all'impatto generato dal trasporto delle terre e rocce da scavo in arrivo verso la cava, trattandosi di materiali provenienti dai lavori della "Pedemontana Piemontese", il medesimo è stato oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico progetto, pertanto, non si ritiene di dover procedere ad effettuare un'analisi specifica (l'area di Cava Cascina Valle risulta tra i siti individuati nell'ambito del progetto per il conferimento delle terre)*".
Pur ritenendo corretto quanto testé riportato, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa notare che questa pressione a carico della matrice (approvata, ma non ancora attiva) andrà ad aggiungersi a quelle già presenti. Inoltre, non è chiaro se anche l'impatto provocato dalla distribuzione/sistemazione del materiale durante l'attività di recupero sia stato oggetto di precedente valutazione. Qualora così non fosse l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

effettuare, in sede di chiarimenti, adeguate considerazioni/valutazioni di tale sorgente emissiva, illustrando le idonee misure di mitigazione che si possano rendere necessarie.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

QUESTIONE n. 21 – L'Organo Tecnico Interprovinciale apprende dai propri componenti in servizio presso la Provincia di Vercelli che è in corso di conclusione il procedimento di V.I.A. - P.A.U.R. (cfr. art. 27 *bis* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), sul progetto presentato dalla "Gold Cave" S.r.l., avente per oggetto la coltivazione e il recupero ambientale (cfr. L.R. 23/2016 e ss.mm.ii.) di nuova cava di ghiaia e sabbia ubicata in loc. IL SORTO del Comune di Alice C.llo (VC). La "Gold Cave" S.r.l., nel proprio progetto configurava un percorso che prevede il transito dei propri mezzi d'opera sull'area di pertinenza della "Bettoni 4.0" S.r.l., a tal fine allegando una scrittura privata recante la disponibilità di quest'ultima alla concessione di un diritto di passaggio per tutta la durata dell'autorizzazione che sarà rilasciata alla "Gold Cave" S.r.l.
La Provincia di Biella, coinvolta nel procedimento di cui sopra, richiese che la Provincia di Vercelli (autorità competente alla V.I.A. per quel procedimento) inserisca nel provvedimento conclusivo a beneficio della ""Gold Cave" S.r.l. le seguenti prescrizioni:

- "*Prima di iniziare a utilizzare il percorso alternativo prospettato per risolvere la criticità sorta in seguito alla presa d'atto dell'impossibilità di transito sul sovrappasso dell'autostrada, la "Gold Cave" S.r.l. proceda all'aggiornamento del Documento di Sicurezza e Salute relativo all'attività estrattiva di cui trattasi, al fine di individuare gli eventuali rischi determinabili dal transito di mezzi d'opera e automezzi di imprese diverse*".
- "*Dovrà in ogni caso essere predisposto e utilizzato, idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora*"

In ragione di tale premessa e poiché di tale disponibilità non v'è traccia nella documentazione allegata alla presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, la "Bettoni 4.0" Sr.l. proceda ad "aggiornare" i propri elaborati progettuali con le indicazioni, le considerazioni e le valutazioni circa tale disponibilità offerta alla "Gold Cave" S.r.l.

QUESTIONE n. 22 – **SPECIFICHE RICHIESTE PROVINCIA DI VERCELLI:** Con particolare riferimento all'utilizzo dell'impianto di trattamento inerti sito in località Cascina Alba, la componente dell'Organo Tecnico Interprovinciale appartenente alla Provincia di Vercelli evidenzia le seguenti criticità, richiedendo che esse siano, punto per punto, superate in sede di chiarimenti:

A. Incongruenza Temporale delle Autorizzazioni:
Dall'analisi della documentazione resa attualmente disponibile dal soggetto proponente è stato rilevato un potenziale disallineamento programmatico tra le autorizzazioni rilasciate per due siti estrattivi:
   a. Cava Cascina Alba (Tronzano V.se): l'autorizzazione vigente prevede l'estrazione per 17 anni, con la dismissione dell'impianto di lavorazione programmata al 15° anno (fase 5b, biennio 2038-2039), a completamento delle attività estrattive.
   b. Cava "La Valle" (Cavaglià): l'istanza di rinnovo in oggetto è richiesta per una durata di 15 anni, con scadenza al 28.10.2040.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che, secondo tali tempistiche, per l'ultimo biennio di attività della cava "La Valle" (2039-2040), la "Bettoni 4.0" S.r.l. potrebbe non disporre più del proprio impianto di lavorazione localizzato presso Cascina Alba.
In ragione di quanto appena premesso è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di fornire chiarimenti in merito a tale incongruenza, illustrando le soluzioni che la predetta intende adottare per garantire la piena operatività e il corretto trattamento dei materiali per l'intera durata richiesta, valutando un possibile allineamento delle scadenze autorizzative o individuando soluzioni alternative conformi alla normativa. A tale proposito, va tenuto sin d'ora debitamente in conto che la lavorazione del materiale proveniente dall'esterno del sito di Cascina Alba non dovrà limitare o pregiudicare la realizzazione del cronoprogramma degli interventi di recupero ambientale dello stesso.

B. Analisi della Gestione dei Flussi Cumulati:

L'Organo Tecnico Interprovinciale ha rilevato che la documentazione attualmente resa disponibile dal proponente con l'istanza qui esaminata descrive il ciclo di lavorazione dell'impianto di Cascina Alba, ma non approfondisce adeguatamente le modalità con cui verranno gestiti i flussi di materiale cumulati, derivanti sia dall'estrazione interna al sito di Tronzano V.se, sia dal conferimento esterno proveniente dalla cava "La Valle".
In considerazione di quanto appena premesso, è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti, quanto segue:

I. uno studio specialistico adatto a dimostrare la capacità di trattamento nominale e massima dell'impianto di lavorazione inerti in relazione ai flussi cumulati e che garantisca l'assenza di interferenze operative e gestionali tra le due attività estrattive;
II. un elaborato grafico e una Relazione Tecnica di dettaglio sulla gestione dei cumuli di stoccaggio (materiale grezzo e lavorato), nei quali sia in particolare analizzato lo scenario di massima criticità (massima produzione da entrambi i siti e minima commercializzazione), al fine di verificare la capienza e l'adeguatezza delle aree di stoccaggio;
III. uno studio di dettaglio sulla capacità e gestione delle vasche di decantazione/essiccazione dei limi, che illustri i relativi flussi di ingresso e uscita, garantendo che la capacità delle vasche sia sufficiente a gestire i fanghi prodotti dal trattamento combinato dei materiali provenienti da entrambe le cave.

Deve essere tenuto presente che, a conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sarà necessario provvedere al formale aggiornamento per modifica dell'autorizzazione in essere di Cascina Alba (Determinazione Dirigenziale n. 389 del 04.05.2023), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2016 e del Regolamento 11/R ai fini del conferimento e la lavorazione di materiali provenienti da un sito esterno comprensivo di:

i. Aggiornamento del piano di gestione dei limi e del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, che tenga conto dei maggiori volumi prodotti;
ii. Aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne.

C. Viabilità:

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza qui istruita e preso atto di quanto proposto relativamente al percorso dei mezzi pesanti da e verso il cantiere, ritiene sin d'ora di escludere, in quanto ritenuto troppo invasivo, il cosiddetto "scenario 1", così come presentato nella documentazione

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

progettuale, valutando quindi come sostenibile lo "scenario 2", pur ritenendo nel merito tale soluzione vincolata ad una serie di approfondimenti e osservazioni da verificare e condividere come segue:

Larghezza della Carreggiata e Sicurezza dell'Incrocio tra i mezzi:

Il tratto di competenza della Provincia di Vercelli riguarda esclusivamente la SP40 e il percorso individuato per i mezzi pesanti, nello "scenario 2" proposto, prevede necessariamente l'attraversamento dell'autostrada "A4-Torino-Milano" mediante un sovrappasso esistente lungo la Strada La Mandria. Tale infrastruttura, per geometria - larghezza della carreggiata e stato di manutenzione - potrebbe non essere idonea a sostenere l'incremento di traffico pesante previsto (stimato in 100 transiti/giorno) e, in particolare, a garantire la manovra di incrocio tra due mezzi pesanti in condizioni di piena sicurezza.
In ragione di quanto appena illustrato risulta necessario:

- operare un approfondimento tecnico che analizzi nello specifico la transitabilità del sovrappasso;
- acquisire inoltre dal Gestore della tratta autostradale o dal Comune di competenza un parere formale circa la compatibilità dell'aumento di traffico pesante con la tipologia di manufatto, verificando l'eventuale presenza di un limite di peso che potrebbe portare complicazioni nell'attuazione di tale scenario.

Tale richiesta, pur non interessando direttamente la strada provinciale di competenza, assume in ogni caso importanza primaria, in quanto l'eventuale non transitabilità sul sovrappasso di cui sopra, rischierebbe di inficiare quanto ipotizzato nello "scenario 2".

Tutto ciò premesso, è richiesto che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca quanto segue:

I. un'analisi di dettaglio della sezione stradale effettiva dei tratti critici, corredata da una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti in fase di incrocio, al fine di verificare la sussistenza di adeguati margini di sicurezza;
II. un approfondimento tecnico che analizzi specificamente la transitabilità del sovrappasso autostradale sulla "A4". Tale relazione dovrà includere una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti a pieno carico in fase d'incrocio, dimostrando il rispetto dei franchi di sicurezza laterali. In analogia con altri casi sul territorio, risulta necessario acquisire il parere formale ed espresso da parte del Gestore della tratta autostradale "A4", in merito alla compatibilità dell'aumento di traffico pesante sul manufatto di scavalco e alla valutazione di eventuali interferenze o rischi per la sicurezza dell'autostrada;

Sarà cura del Settore Viabilità della Provincia di Vercelli, una volta acquisite le integrazioni e le verifiche richieste, formulare nei tempi e modi dovuti le opportune e relative prescrizioni nonché le eventuali richieste di opere di compensazione, anticipando già in questa sede che le prescrizioni da assegnare nelle successive fasi riguarderanno, tra le altre, il ripristino del manto stradale per una larghezza pari a quelle della carreggiata o comunque da valutare come modalità con la Provincia suddetta in sede esecutiva, qualora il tratto di SP40 risultasse ammalorato a causa del transito di tali mezzi (o comunque suscettibile di opera di compensazione) e, in generale, ogni ulteriore intervento manutentivo (a carico del soggetto proponente) che si riveli necessario a seguito del transito dei mezzi.

Inoltre il Settore Viabilità della Provincia di Vercelli ha evidenziato le seguenti criticità:

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

III. nei grafici relativi allo Scenario 2 vengono rappresentati flussi di traffico indotto anche sui seguenti tratti stradali: S6 (Strada Valledora) - I5 (Intersezione via Cavaglià - Strada Valledora). La presenza di flussi veicolari su detti tratti, posti a Ovest dell'area di scavo, appare in palese contrasto con la logica dello Scenario 2, che dovrebbe dirigere tutto il traffico indotto esclusivamente verso Est, in direzione dell'impianto di Cascina Alba (Tronzano V.se) attraverso il percorso ottimizzato. E' pertanto necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, provveda a fornire elementi di chiarezza in proposito;

IV. dovrà essere attestata la disponibilità puntuale del transito su tutte le Aree Private, con garanzia del libero accesso e passaggio lungo tutto il tracciato privato previsto dallo Scenario 2, in modo da assicurare il diritto di transito per l'intera durata dell'attività autorizzata (15 anni). Inoltre dovrà essere dimostrata l'esistenza di un'ampiezza idonea per il transito di due mezzi in incrocio.

Dispersione di Polveri e Impatto sui Ricettori Sensibili:

Il percorso individuato, in particolare lungo la "Strada Mandria", transita in prossimità dei ricettori sensibili rappresentati dalle Cascine abitate. Il previsto passaggio di circa 50 viaggi/giorno di mezzi pesanti (100 transiti totali) solleva significative preoccupazioni in merito alla dispersione di polveri sottili (PM10) e al disturbo arrecato. In ragione di quanto appena illustrato è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti:

V. Si richiede una valutazione specifica dei possibili effetti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera/qualità dell'aria del traffico indotto nonché degli impatti sul rumore determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento di Tronzano Vercellese (Vedi altresì precedente "QUESTIONE n.19").

Si fa presente che l'adozione del positivo parere definitivo a cura dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli sarà subordinato alla produzione della documentazione integrativa qui dettagliatamente richiesta.

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

N.B.: Con la presente nota di richiesta chiarimenti, in osservanza dell'art. 19 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è assegnato al proponente alcun termine per la consegna delle controdeduzioni. Il termine necessario per la consegna dei chiarimenti dovrà essere determinato da codesta spett. S.r.l. e comunicato a stretto giro di posta alla Provincia scrivente.
Si fa tuttavia presente a codesta spett. S.r.l. che – sempre in osservanza dell'art. 19 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – detto termine per la consegna dei chiarimenti NON POTRA' ECCEDERE i 45 GG. (NON PROROGABILI).

Si resta pertanto in attesa di tale sollecita comunicazione.

Dalla data di ricezione della presente e sino alla consegna dei chiarimenti, i termini del procedimento sono sospesi.

Le integrazioni/chiarimenti richiesti con la presente dovranno poi pervenire all'Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, ENERGIA

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE, RISORSE IDRICHE Via Q. Sella n., 12 13900 Biella (*protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it*) – in formato digitalizzato **entro il termine determinato e comunicato alla scrivente da codesta spett. S.r.l.**

Dalla consegna da parte del proponente delle controdeduzioni ai quesiti illustrati nella presente nota, la Provincia adotterà il provvedimento dirigenziale contenente il giudizio di Verifica suddetto – salvo le eccezioni previste dall'art. 19 più volte citato - per rendere il provvedimento dirigenziale contente il Giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Si avvisa da ultimo che – sempre ai sensi del comma 6 dell'art. 19 citato – qualora codesta spettabile S.r.l. non ottemperasse alle richieste d'integrazioni e chiarimenti contenute nella presente nota, l'istanza di Verifica di cui all'oggetto "*s'intenderà respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere alla sua archiviazione*".

Distinti saluti

Allegati:
- osservazioni scritte "Movimento Valledora" datate 03.07.2025 (prot. ricez. Provincia n. 13904 del 03.07.2025)

MF//mf

Il Responsabile del Procedimento
dott. Marco Fornaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it